

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Sospensione di tre procedure esecutive da parte di una Procura della Repubblica del Veneto con provvedimento del 06.12.2019

Colui che denuncia fattispecie di reato inerenti l'usura e l'estorsione può fare domanda per l'Accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime di usura ed estorsione chiedendo un Fondo perduto in caso di estorsione ed un mutuo decennale a tasso zero in caso di usura.

Successivamente potrà chiedere alla Procura della Repubblica competente un provvedimento ex art. 20 della L. 44/99 di sospensione dei termini di pagamento e delle procedure esecutive.

Nel caso di specie, seppur il provvedimento dovrà essere integrato, è di particolare interesse poiché riferisce che il *"Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque, sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale, e sempre che non sia decorso il termine di un anno dall'evento lesivo, la sospensione per due anni delle procedure esecutive connesse ai rapporti asseritamente usurari intercorsi ovvero di quelli ad esso connesse previa semplice verifica: della richiesta dell'istante di documentare anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura; della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. Sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione per l'elargizione")"*.

In ragione di tale provvedimento sono state sospese tre procedure esecutive.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario

**SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA
A SEGUITO DI ISTANZA EX ART. 20 COMMA 7, L. N. 44/1999**

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata in data 15.11.2019 - e successiva integrazione del 27.11.2019 - da
in proprio e quale legale rappresentante della srl e da
, persone offese nel procedimento in epigrafe emarginato, con cui si richiede, fra l'altro, il
provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 20 della L. 44/1999 delle seguenti
procedure esecutive: n. /2015, /2017, /2017 RGE, tutte pendenti avanti il Tribunale di

premesse che l'istante ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di in relazione
alla natura asseritamente usuraria dei tassi di interesse applicati dalla
- filiale di di in relazione al rapporto di conto corrente
n. / , producendo a sostegno della denuncia la relazione di consulenza di parte redatta
dallo

rilevato che sono stati disposti dal Gip approfondimenti investigativi (a seguito del rigetto della
richiesta di archiviazione) al fine di verificare il lamentato superamento del tasso di soglia;

rilevato che in forza delle modifiche legislative (art. 20 comma 7 l. 44/1999 modificato dall'art. 2
comma 1 lett. d) n. 12 della legge 3/2012) e delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze
nn. 457/2005 e 192/2014) è profondamente mutata la procedura di concessione dei benefici di cui
all'art. 20;

rilevato, infatti, che la concessione della moratoria dei procedimenti di esecuzione forzata nei
confronti del debitore che ha denunciato di essere vittima di usura, precedentemente rimessa ad
un provvedimento del Prefetto, è ora disposta, in forza dell'art. 20 l. 44/1999, dal Procuratore della
Repubblica;

rilevato che, in forza delle norme sopra citate, il Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque,
sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale, e sempre che non sia decorso il
termine di un anno dall'evento lesivo, la sospensione per due anni delle procedure esecutive
connesse ai rapporti asseritamente usurari intercorsi ovvero di quelli ad esso connesse previa
semplice verifica:

- della richiesta dell'istante di documentare anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura,
- della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione");

rilevato che tali condizioni sussistono nel caso dei richiedenti, posto che gli stessi:

- sono persone offese nel procedimento in epigrafe per il reato di usura,
- risultano essere destinatari delle procedure esecutive civili descritte nell'istanza;



Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, l. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1) della legge n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito delle procedure espropriative nn. /2015, /2017, /2017 RGE RGE pendente avanti il Tribunale di , per la durata di anni due a far data dall'emissione del presente provvedimento.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante;
- al Prefetto di e
- al Tribunale di Giudice delle esecuzioni immobiliari citate

li 6.12.2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
- Sostituto

AVV. ALESSIO